



CIRCOLARE N° 2 DEL 18 GENNAIO 2012

NUOVO ALLEGATO TECNICO PER L'AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 PER L'ATTIVITA' IN DEROGA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE E/O PULIZIA MECCANICA / ASPORTAZIONE DI MATERIALE EFFETTUATE SU METALLI E/O LEGHE METALLICHE

E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie ordinaria n. 2 del 10/01/2012 il **D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12772** relativo all'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell'allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009.

Le lavorazioni meccaniche sono state considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo dalla normativa statale fino all'emanazione del d.lgs. n. 128/2010 (modifica ed integrazione del d.lgs. n. 152/2006) e dalla normativa regionale lombarda fino al 2006, anno in cui, con l'entrata in vigore della d.g.r. n.196/2005 prima e del d.d.s. 8213/2009 successivamente, le stesse sono state disciplinate come attività in procedura ordinaria o attività in deroga, in funzione del consumo di olio; ciò ha implicato – per gli impianti realizzati in data anteriore al 2006 – la presenza di emissioni non trattate e non convogliate all'esterno o trattate e reimmesse all'interno dell'insediamento. Inoltre, nella realtà delle lavorazioni meccaniche, è emerso come non sempre le emissioni risultino tecnicamente convogliabili (ad esempio per la conformazione dei macchinari), oppure sia preferibile un'aspirazione localizzata con reimmissione in ambiente di lavoro (ad esempio per la continua modifica del layout impiantistico tipica di questo settore). Alla luce quindi dell'evoluzione normativa e delle problematiche sopra esposte, si è ritenuto opportuno aggiornare l'esistente Allegato n. 32 delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, definendo i criteri minimi da considerare per verificare la convogliabilità delle emissioni diffuse (art. 270 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e quali siano le prescrizioni da applicare per l'autorizzazione di eventuali emissioni diffuse, fermo restando gli obiettivi di:

- contenere l'impatto delle emissioni di polveri e/o nebbie oleose verso l'esterno nel rispetto dei limiti imposti dall'autorizzazione;
- assicurare un ambiente di lavoro igienicamente idoneo per i lavoratori nel pieno rispetto delle norme vigenti a protezione della salute dei lavoratori.

Il nuovo Allegato n. 32 contiene quindi le prescrizioni tecnico-gestionali cui si deve fare riferimento ai fini dell'adesione all'autorizzazione generale. Esso revoca e sostituisce il precedente Allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009 e riporta:

- **le nuove condizioni per l'adesione all'autorizzazione generale per le attività di 'lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche';**
- **la relazione tecnica semplificata da allegare alla domanda di adesione o di modifica della autorizzazione generale per la suddetta attività;**
- **un appendice riportante una nota esplicativa nella quale vengono definiti i criteri e le indicazioni sia di tipo amministrativo che tecnico-gestionali, che gli operatori devono utilizzare nella predisposizione/valutazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale.**

L'Allegato n. 32 viene suddiviso in due sezioni strutturalmente diverse ed indipendenti, relative rispettivamente a:

- **Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;**
- **Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.**

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e smi:

- le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) inferiore a 500 kg/anno;
- le operazioni di manutenzione interna (lavorazione meccanica, pulizia meccanica/asportazione materiale) effettuate con macchinari dedicati a questo scopo comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria, svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento.

I gestori di tali impianti devono pertanto comunicare al Comune in cui ha sede l'insediamento, e per conoscenza alla Provincia territorialmente competente, di rientrare nella tipologia sopraindicata, secondo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e smi.

A) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno

Il quantitativo d'olio consumato per anno va calcolato come differenza fra la quantità immessa nel ciclo produttivo e la quantità avviata a smaltimento / recupero come olio esausto. Tra gli oli vanno considerati gli oli emulsionati, gli oli lubrificanti utilizzati nel ciclo produttivo e gli oli lubro-refrigeranti.

Il precedente Allegato n. 32 prevedeva una soglia superiore espressa in termini di consumo di olio pari a 4000 kg/anno che attualmente è stata eliminata.

Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali

Devono essere rispettate le prescrizioni in materia di:

- a) Emissioni aspirate e convogliate all'esterno
- b) Emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo macchina con reimmissione all'interno del luogo di lavoro
- c) Emissioni diffuse (non captate)

Per il **caso a)** sono fissate prescrizioni particolari sulle tipologie di impianti di abbattimento richiesti, sul tipo e limiti di emissione per le sostanze contaminanti individuate (Polveri/nebbie oleose ed IPA).

Per il **caso b)** si ritiene possibile la reimmissione parziale dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, fatto salvo il mantenimento delle condizioni di salubrità del luogo di lavoro, nonché il rispetto di specifiche condizioni tecnico-gestionali indicate nell'Allegato n. 32.

Per il **caso c)** le eventuali emissioni diffuse, evacuate in atmosfera tramite ricambi d'aria (come ad esempio finestrate di colmo o in parete dei locali, torrioni di evacuazione, ecc.) funzionali al rispetto delle norme di igiene del lavoro, dovranno rispettare la seguente condizione, da dimostrarsi con il calcolo indicato nella relazione tecnica semplificata, e con le modalità illustrate nell'appendice:

$$\text{flusso di massa emissione diffusa} \leq k * \text{max flusso di massa teorico a camino} \quad (1)$$

Il rispetto della condizione (1) è da verificarsi per ogni singolo edificio dove si svolgono lavorazioni meccaniche.

B) Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche

Sono fissate prescrizioni particolari sulle tipologie di impianti di abbattimento richiesti, sul tipo e limiti di emissione per le sostanze contaminanti individuate (Polveri e Silice libera cristallina).

Qualora il quantitativo massimo di materie prime utilizzate sia inferiore a 200 kg/anno la ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo dell'allegato "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale".

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nell'Allegato n. 32 sono indicate prescrizioni e considerazioni di carattere generale, tra cui si citano:

- L'individuazione delle emissioni tecnicamente convogliabili ed il loro trattamento e la gestione delle emissioni diffuse devono rispondere ai criteri indicati nell'Allegato n. 32 nonché nelle note esplicative riportate nell'Appendice all'Allegato n. 32.
- **Fermo restando quanto riportato in merito ai criteri di convogliabilità per le "Lavorazioni Meccaniche", tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione**

localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Tale principio si ritiene quindi rispettato nel caso in cui l'esercente rispetti i criteri ed i requisiti individuati nell'Appendice "Note esplicative sulle lavorazioni meccaniche".

- Criteri di stoccaggio
- Criteri di manutenzione
- Messa in esercizio e a regime
- Modalità e controllo delle emissioni
- Metodologia analitica

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il facsimile nell'Allegato n. 32 ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Si segnala che nella relazione tecnica di cui all'attività A), nella parte relativa alla verifica relativa alle emissioni diffuse, è inserita la postilla che, nel caso in cui questa non venisse verificata, **"le domande di adesione con la risposta NO (condizione non verificata) saranno ammesse esclusivamente fino al 01/09/2013 ed entro tale data il gestore dovrà adeguarsi presentando la comunicazione di modifica all'allegato B, lettera B, dell'autorizzazione generale".** Di fatto significa che, considerato che entro luglio 2012 è necessario fare richiesta di autorizzazione, ma che le eventuali modifiche impiantistiche possono essere realizzate entro settembre 2013, il dichiarante non sarà in grado di "misurare" le proprie emissioni prima di aver realizzato gli impianti: per questo motivo potrà autorizzarsi anche dichiarando di non rispettare la condizione (luglio 2012) presentando poi la comunicazione di modifica entro settembre 2013 nella quale dichiarerà a questo punto di rispettare la condizione (ad impianti realizzati ed a misure effettuate).

DALL'APPENDICE "Note esplicative sulle lavorazioni meccaniche" DELL'ALLEGATO 32:

Le scadenze

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 128/2010 e dal combinato disposto della parte II (lett. oo) all'Allegato IV della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 281 del medesimo decreto legislativo, **gli impianti non in possesso di autorizzazione regionale o provinciale relativi alle lavorazioni meccaniche dei metalli, si trovano nella condizione di 'impianti non soggetti ad autorizzazione prima dell'emanazione del d.lgs. n. 128/2010'**. Considerato altresì che, per lo stesso decreto, oggetto dell'autorizzazione è lo stabilimento e non più l'impianto o l'attività, il Gestore:

- 1) Nel caso in cui presso lo stabilimento vengano svolte lavorazioni meccaniche (anche qualora siano presenti altre attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 già autorizzate) dovrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale per le lavorazioni meccaniche di cui all'Allegato n. 32 - parte A - entro il 31 luglio 2012 ed adeguarsi alle prescrizioni entro il 1° settembre 2013.
- 2) Nel caso in cui, oltre alle lavorazioni meccaniche, nello stabilimento vengono svolte attività soggette ad autorizzazione ordinaria (art 269 del d.lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione per modifica sostanziale inerente a tutte le attività svolte nello stabilimento entro il 31 luglio 2012 ed adeguarsi alle prescrizioni entro il 1° settembre 2013. Qualora l'autorizzazione ordinaria sia soggetta a rinnovo ai sensi dell'art. 281 del citato d.lgs., la sopraindicata domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro le scadenze del calendario regionale di recepimento dell'art.281 c.1 o comunque entro il 31 luglio 2012 (vedi tabella seguente), fermo restando che l'adeguamento per le lavorazioni meccaniche è fissato al 1 settembre 2013.

Per quanto detto, nel caso di effettuazione di lavorazioni meccaniche, il calendario di presentazione dell'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 281 del d.lgs. 152/2006 diventa il seguente:

Tabella scadenze presentazione domande delle province lombarde		
Data di presentazione della domanda e/o data dell'autorizzazione esistente	Data di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione	Data di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione in caso di lavorazioni meccaniche non autorizzate
Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 – del d.P.R. n.203/1988)*	Entro il 31/12/2011	Entro il 31/12/2011
Dal 01/01/1989 al 31/12/1995	Tra 01/01/2012 ed il 31/12/2012	Entro il 31/07/2012
Dal 01/01/1996 al 31/12/1999	Tra 01/01/2013 ed il 31/12/2013	Entro il 31/07/2012
Dal 01/01/2000 al 31/12/2002	Tra 01/01/2014 ed il 31/12/2014	Entro il 31/07/2012
Dal 01/01/2003 al 29/04/2006	Tra 01/01/2015 ed il 31/12/2015	Entro il 31/07/2012

(*) Vedi la d.g.r. n. 6/41406 del 12/02/1999 - art. 13 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e punto 18 del d.p.c.m. 21 luglio 1989: "Autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti esistenti, come definiti al punto 9 del d.p.c.m. 21 luglio 1989, provvisoriamente autorizzati ex art. 13, c. 3, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203".

- 3) Nel caso in cui in uno stabilimento le lavorazioni meccaniche siano già autorizzate con procedura semplificata ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e smi per il precedente Allegato n. 32 all'autorizzazione generale:
 - qualora non modifichi nulla di quanto comunicato con la domanda di adesione già autorizzata potrà proseguire sulla base delle prescrizioni del precedente Allegato n. 32;
 - qualora apporti modifiche a quanto comunicato con la domanda di adesione già autorizzata dovrà presentare comunicazione di modifica sulla base del nuovo Allegato n. 32.
- 4) Nel caso in cui in uno stabilimento le lavorazioni meccaniche siano già autorizzate con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e smi potrà scegliere:
 - di proseguire con autorizzazione con procedura ordinaria rispettando quanto in essa contenuto;
 - di presentare domanda di adesione con passaggio dalla procedura ordinaria alla procedura semplificata per il nuovo Allegato n. 32 all'autorizzazione generale.

Aspirazione delle emissioni

In linea generale le **nuove installazioni** dovranno essere dotate di aspirazioni localizzate; in particolare le situazioni in cui le macchine possono essere predisposte per l'aspirazione ed il convogliamento delle emissioni sono le seguenti:

- macchinari segregabili/segregati in cui, pur non essendo previsti specifici punti di aspirazione da parte del costruttore, è possibile una chiusura efficace della macchina;
- macchine automatiche;
- macchine che lavorano ad elevate velocità (ad esempio, flussi intensi, pressioni elevate di lubrorefrigerante e formazione significativa di nebbie/vapori da aspirare);
- soffiaggi con aria qualora posizionati in punti fissi, segregabili senza interferenza con le lavorazioni.

Tuttavia, anche nelle ipotesi sopraesposte, può verificarsi il caso di una parziale non convogliabilità delle emissioni (ad esempio nastro trasportatore al servizio di una macchina operatrice); in questi casi, ad esempio, la segregazione e l'aspirazione può essere anche non applicata su tutto il macchinario.

Risultano, viceversa, difficilmente realizzabili (ad esempio, difficoltà tecniche, anche in relazione ai dispositivi di sicurezza) l'aspirazione ed il convogliamento, in particolare per gli impianti esistenti, in situazioni in cui si hanno:

- macchine estese aperte non facilmente segregabili ed aspirabili;
- punti di possibile emissione dispersi nell'intorno della macchina (ad esempio nastri di estrazione pezzo, nastri estrazione morchie, punti di intervento manuale dell'operatore, vasche filtrazione olio, ecc.);
- macchine che prevedono la manualità continua dell'operatore;
- macchine che lavorano a bassa intensità operativa e/o con basse pressioni di lubrorefrigerante;

- soffiaggi con aria fissi o condotti manualmente quando, per posizione o modalità di impiego, la captazione risulterebbe poco praticabile e/o poco efficace.

Convogliamento verso l'esterno e reimmissione in ambiente di lavoro

Fatto salvo il principio generale secondo il quale risulta preferibile il convogliamento all'esterno e fermo restando il mantenimento delle condizioni di salubrità del luogo di lavoro, è **ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione all'interno dell'ambiente di lavoro**. Tali aspirazioni localizzate con reimmissione in ambiente di lavoro dovranno in ogni caso rispettare le condizioni di installazione ed esercizio riportate nell'Allegato n.32.


Emissioni diffuse

Viene riportato il metodo di calcolo per la verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse:

$$\text{flusso di massa emissione diffusa} \leq k * \text{max flusso di massa teorico a camino} \quad (1)$$

Il flusso di massa emissione diffusa è da calcolarsi tenendo conto delle situazioni di ricambi d'aria del locale nel quale sono installate le macchine, in funzione della concentrazione di polveri/nebbie oleose e della portata diffusa di sfati e ricambi d'aria. Il calcolo può essere effettuato realizzando uno **studio dettagliato** basato su valutazioni tecniche e/o misurazioni dell'azienda richiedente, oppure, nel caso in cui le ipotesi semplificative risultino applicabili allo specifico stabilimento, utilizzando il **modello di calcolo semplificato** riportato nell'appendice. In ogni caso l'esito deve essere riportato nella relazione semplificata.

Il seguente schema riporta le diverse possibilità di verifica della condizione (1):



Il **calcolo semplificato** si basa su alcune ipotesi semplificative che rappresentano le soluzioni impiantistiche e le condizioni di ambiente di lavoro maggiormente diffuse nella pratica produttiva.

Il flusso di massa emissione diffusa viene calcolato come **C * Q**

Dove:

C = concentrazione di polveri/nebbie oleose rappresentativa dello specifico ambiente di lavoro in g/m³; tale valore, può essere ricavato utilizzando i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda.

Q [m³/h] =

- in caso di sola ventilazione naturale = 2160 m/h * 50% della sezione apribile delle finestre di evacuazione;
- nel caso siano installati torrioni o ventilatori di estrazione = portata di targa della ventilazione forzata sommata alla portata calcolata utilizzando la formula riportata nel caso a);
- nel caso di sistemi di ventilazione in mandata si sceglie la portata maggiore tra quella calcolata come da caso a), da caso b) e la portata del sistema di ventilazione in mandata.

Nel caso in cui le ipotesi sulle quali si basa il calcolo semplificato risultassero poco rappresentative della reale situazione dello stabilimento, sarà cura del soggetto che richiede l'autorizzazione produrre uno **studio dettagliato** basato su valutazioni tecniche proprie che dimostrino comunque il rispetto della condizione sulle emissioni diffuse.

Per effettuare lo studio dettagliato ci si potrà avvalere del software di calcolo che a breve sarà pubblicato sul sito dell'Associazione Industriale Bresciana (www.aib.it) alla sezione Ambiente e Sicurezza.

SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO IL TESTO INTEGRALE DI:

D.d.U.O. 23 dicembre 2011 - n. 12772

ALLEGATO n. 32

CITATI NELLA PRESENTE CIRCOLARE